



Roma, 22 e 23 gennaio 2008

Legge finanziaria 2008: il regime dei contribuenti minimi

Ufficio Studi - Sezione Analisi giuridiche

Normativa

- Articolo 1, commi da 96 a 117, della legge finanziaria per il 2008
- Decreto ministeriale 2 gennaio 2008 (pubblicato in G.U. del 11 gennaio 2008, n. 9)

Prassi collegata

- Circolare del 21 dicembre 2007, n. 73/E;
- Circolare del 28 gennaio 2008, n. 7/E;
- Circolare del 19 febbraio 2008, n. 12/E
- Circolare del 26 febbraio 2008, n. 13/E

Condizioni di accesso al regime

Il regime dei contribuenti minimi è riservato alle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, esercenti attività di **impresa** o di **lavoro autonomo** che nell'anno solare precedente:

- a) hanno conseguito ricavi o compensi (ragguagliati ad anno) non superiori a 30.000€**

non rilevano, a tal fine, i ricavi e i compensi derivanti dall'eventuale adeguamento agli studi di settore e, nel caso di esercizio contemporaneo di attività di impresa e di arti e professioni, rileva la somma dei ricavi e compensi relativi alle singole attività;

- b) non hanno effettuato cessioni all'esportazione (inclusi operazioni assimilate, servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali);**

costituiscono cessione all'esportazione quelle operazioni disciplinate agli articoli 8, 8-bis, 9, 71 e 72 del DPR n. 633 del 1972;

c) non hanno sostenuto spese per dipendenti o collaboratori [con qualsivoglia forma di lavoro subordinato o para subordinato cfr. art 50 c. 1 lett. c) e c-bis) del TUIR];

ai fini della verifica del requisito, rilevano anche le spese per prestazioni di lavoro effettuate dall'imprenditore medesimo o dai suoi familiari, di cui all'articolo 60 del TUIR, ad eccezione dei compensi corrisposti ai collaboratori dell'impresa familiare;

i contribuenti interessati non devono altresì aver erogato somme sotto forma di utili di partecipazione agli associati con apporto costituito da solo lavoro di cui all'art. 53, comma 2, lett. c) del TUIR;

d) non hanno effettuato acquisti di beni strumentali (anche con appalto o locazione finanziaria) per più di 15.000€ nel triennio precedente

il riferimento al flusso di beni acquistati nel triennio precedente è un riferimento "mobile", da verificare in ogni esercizio;

il valore dei beni strumentali cui far riferimento è costituito dall'ammontare dei corrispettivi relativi alle operazioni di acquisto effettuate anche presso soggetti non titolari di partita IVA;

i beni strumentali ad uso promiscuo (inclusi autovetture, autocaravan, ciclomotori, motocicli e telefonia) rilevano per il 50 per cento del costo sostenuto, a prescindere da eventuali diverse percentuali di deducibilità contenute nel TUIR.

Soggetti esclusi

- chi si avvale di regimi speciali di determinazione dell'IVA

in particolare, risultano incompatibili con il regime dei contribuenti minimi i regimi speciali IVA riguardanti le seguenti attività: agricoltura e attività connesse, vendita sali e tabacchi, commercio dei fiammiferi, editoria, gestione dei servizi di telefonia pubblica; rivendita di documenti di trasporto pubblico e di sosta; intrattenimenti, giochi e altre attività di cui alla tariffa allegata al DPR n. 640 del 1972; agenzia di viaggi e turismo; agriturismo; vendite a domicilio; rivendita beni usati, di oggetti d'arte; d'antiquariato o da collezione; agenzie di vendite all'asta di oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione

- soggetti non residenti
- soggetti che effettuano - in via esclusiva o prevalente - cessione di fabbricati, terreni edificabili e mezzi di trasporto nuovi
- soggetti che partecipano a soc. di persone, s.r.l. o associazioni professionali che abbiano optato per la trasparenza fiscale

Ingresso nel regime

Regime “naturale”
a partire dal 1°
gennaio 2008




La comunicazione è necessaria solo per chi inizia l'attività; chi **NON** intende avvalersene dovrà manifestare specifica opzione per il regime ordinario

Se si opta per il regime ORDINARIO, l'opzione ha validità 3 anni e va comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata. Trascorso il triennio, la permanenza nel regime ordinario si estende di anno in anno fino ad eventuale revoca.

Fuoriuscita dal regime

- Per opzione (volontà di non fruire più del regime)
- Per legge (con la perdita dei requisiti)



Il regime cessa di avere efficacia dall'anno successivo in cui si verifica la perdita dei requisiti.

Eccezione: nel caso in cui i ricavi o compensi superano di oltre il 50% il limite dei 30.000 euro, il regime cessa di avere applicazione nell'anno stesso in cui avviene il superamento.

Semplificazioni ai fini IVA

Esonero dall'obbligo di liquidazione e versamento dell'imposta e da tutti gli altri obblighi previsti dal DPR n. 633/1972 (registrazione delle fatture emesse; registrazione dei corrispettivi; registrazione degli acquisti; tenuta e conservazione dei registri e documenti; dichiarazione e comunicazione annuale; compilazione ed invio degli elenchi e fornitori).



Viene meno il diritto alla rivalsa ed il diritto alla detrazione dell'IVA assoluta sugli acquisti nazionali e comunitari e sulle importazioni. La fattura o lo scontrino emessi dal contribuente minimo non devono, pertanto, recare l'addebito dell'imposta

Adempimenti ai fini IVA

In capo ai contribuenti minimi permangono i seguenti adempimenti:

- obbligo di numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali;
- obbligo di certificazione dei corrispettivi;


le fatture emesse ai sensi dell'art. 21 del DPR n. 633/1972 dovranno riportare "operazione effettuata ai sensi dell'art. 1, comma 100, della legge finanziaria per il 2008";

- obbligo di integrare la fattura per gli acquisti intracomunitari e per le altre operazioni soggette al regime dell'inversione contabile (*reverse charge*) con il versamento della relativa imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni;
- obbligo di presentare agli uffici doganali gli elenchi intrastat.

Semplificazioni e adempimenti ai fini IRES ed IRAP

- Esonero dall'obbligo di registrazione e tenuta delle scritture contabili (permane l'obbligo di conservazione dei documenti ricevuti ed emessi)
- Esclusione dell'applicazione degli studi di settore e dei parametri
- Tassazione con un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito e delle addizionali regionali e comunali pari al 20%
(il reddito non concorre alla formazione del reddito complessivo)
- Esenzione dall'IRAP e conseguente esonero dalla presentazione della relativa dichiarazione

Determinazione del reddito



L'imputazione temporale dei componenti reddituali positivi e negativi deve essere effettuata sulla base del c.d. principio di cassa.

Norma transitoria



I componenti reddituali che hanno già concorso alla formazione del reddito in regime dei minimi non assumono rilevanza nei periodi d'imposta successivi alla fuoriuscita dal regime e viceversa.

I componenti reddituali che hanno già concorso alla formazione del reddito secondo le regole ordinarie non devono essere computati nella determinazione del reddito secondo le regole del regime dei minimi.

Necessità di un coordinamento, per i redditi d'impresa, dovuto al cambiamento del criterio di imputazione temporale dei componenti reddituali (competenza/ cassa).



Componenti riferiti ad esercizi precedenti la cui tassazione/deduzione è stata rinviata concorrono alla formazione del reddito dell'esercizio precedente a quello di efficacia del nuovo regime dei minimi solo per l'importo pari alla somma algebrica di tali somme eccedente l'ammontare di 5000€ (la parte che non eccede non concorre alla formazione del reddito a meno che non si tratti di componenti negativi).

Aspetti sanzionatori

Ai contribuenti minimi si applica la disciplina delle sanzioni amministrative previste dai decreti legislativi del 18 dicembre 1997, n. 471 e 472

E' previsto, inoltre, un trattamento sanzionatorio aggravato nell'ipotesi di infedele indicazione dei requisiti e delle condizioni per accedere al regime:



sanzioni ordinarie maggiorate del 10% se il maggior reddito accertato supera del 10% quello dichiarato